



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2012 (18.07)  
(OR. en)**

**12496/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0140 (NLE)**

---

**VISA 144  
COEST 248  
OC 409**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 10864/12 VISA 112 COEST 181

---

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia  
- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione: 20.7.2012**

---

1. Il 4 giugno 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma<sup>1</sup> dell'accordo di cui sopra, congiuntamente a una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione<sup>2</sup> dell'accordo.
2. Il 22 giugno 2012, il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo<sup>3</sup>. L'accordo è stato siglato a Bruxelles il 27 giugno 2012.

---

<sup>1</sup> 10863/12 VISA 111 COEST 180

<sup>2</sup> 10864/12 VISA 112 COEST 181

<sup>3</sup> 10868/12 VISA 113 COEST 182 OC 293 & 10871/12 VISA 114 COEST 183 OC 294

3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>2</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. In preparazione della conclusione dell'accordo, s'invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a suggerire al Consiglio di disporre, fra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 23 luglio 2012, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione, del progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel doc. 12012/12 VISA 138 COEST 237 OC 366 e del testo dell'accordo figurante nel doc. 10871/12 VISA 114 COEST 183 OC 294 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).

---

<sup>1</sup> GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

<sup>2</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.